



La

Corte dei Conti

N. 1/CONTR/11

A Sezioni riunite in sede di controllo
composte dai magistrati:

Presidente:	Luigi	GIAMPAOLINO
Presidenti di sezione:	Giuseppe S. Maurizio Luigi	LAROSA MELONI MAZZILLO
Consiglieri:	Mario Carlo Simonetta Antonio Giovanni Marco Mario Vincenzo Giorgio Vincenzo Franco Cinzia Giovanni Luigi Quirino Adelisa Natale A.M.	FALCUCCI CHIAPPINELLI ROSA FRITTELLA COPPOLA PIERONI NISPI LANDI GUIZZI CANCELLIERI PALOMBA MASSI BARISANO MOCCI PACIFICO LORELLI CORSETTI D'AMICO
Primi Referendari:	Laura Giancarlo Alessandra	CAFASSO ASTEGIANO SANGUIGNI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934,
n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229, e, in particolare, l'art. 6, comma 2;

visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

vista la deliberazione n. 722/2010/PAR del 26 ottobre 2010, con la quale la Sezione regionale di controllo per le Marche, in occasione dell'esame del parere richiesto dal Sindaco del Comune di Jesi (AN) in data 1° ottobre 2010, si è determinata a proporre una questione di massima di particolare rilevanza e il conseguente deferimento a queste Sezioni riunite della questione stessa;

udito, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2010, il relatore Cons. Marco PIERONI;

DELIBERA

nel senso dell'inammissibilità della questione proposta, con le motivazioni esposte nell'allegata pronuncia che costituisce parte integrante della delibera stessa.

Dispone che, a cura della Segreteria delle Sezioni riunite, copia della presente deliberazione e del relativo allegato sia trasmessa, per le conseguenti comunicazioni al Comune interessato, alla Sezione regionale di controllo per la Regione Marche, quale Sezione rimettente, nonché alle restanti Sezioni regionali di controllo e alla Sezione delle Autonomie.

IL RELATORE
Marco PIERONI

IL PRESIDENTE
Luigi GIAMPAOLINO

Depositato in segreteria il 13 gennaio 2011

IL DIRIGENTE
Patrizio MICHETTI

1. Con deliberazione n. 722/2010/PAR del 26 ottobre 2010, la Sezione regionale di controllo per le Marche, in occasione dell'esame del parere richiesto dal Sindaco del Comune di Jesi (AN) in data 1° ottobre 2010, ha sospeso la pronuncia e ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, a sua volta ha deferito a queste Sezioni riunite una questione di massima di particolare rilevanza del seguente tenore:

- a) se rientri nel concetto di contabilità pubblica di cui all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e quindi se sia ammissibile la richiesta di parere concernente il quesito sottoposto alla Sezione dal Comune di Jesi, relativo alle spese per l'iscrizione all'albo degli avvocati (art. 3, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578);
- b) se rientri, ex art. 7, comma 8, della legge citata n. 131 del 2003, nella competenza della Sezione regionale di controllo esprimere avviso in merito a quesiti riferiti a casi concreti limitatamente ai profili di stretta interpretazione normativa;
- c) se, in caso di ammissibilità del quesito, le spese relative all'iscrizione alla sezione speciale dell'albo degli avvocati, finalizzate all'esclusivo patrocinio a vantaggio dell'amministrazione, debbano essere poste a carico del privato (conformemente alla giurisprudenza contabile: Corte conti, Sez. Toscana, parere n. 11/2008) oppure, secondo quanto ritenuto dalla Corte di cassazione (Cass. Lavoro n. 3928/2007), delle amministrazioni locali.

2. La questione è agevolmente risolvibile alla luce della recente pronuncia di queste stesse Sezioni riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che ha chiarito l'ambito oggettivo delle pronunce di orientamento generale di competenza di questa Corte relative al coordinamento della finanza pubblica, laddove vengano prospettate, in sede di richiesta di parere delle Sezioni regionali di controllo, questioni in materia di contabilità pubblica.

Al riguardo, nella citata pronuncia, si è affermato che l'espressione "in materia di contabilità pubblica" non può comportare una estensione dell'attività consultiva "a tutti i settori dell'azione amministrativa", ma va delimitata ai profili che "risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di

contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica [...] in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.

3. Sulla base di questa premessa affermata nella deliberazione n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che attiene alle condizioni di ammissibilità dei quesiti – intervenuta peraltro successivamente all'avvenuto deferimento della questione da parte della Sezione di controllo remittente –, deve ritenersi che la questione sia inammissibile per carenza delle caratteristiche indicate nella citata deliberazione, in quanto, come d'altro canto la stessa Sezione riconosce (pag. 6), la questione prospettata – concernente l'individuazione del soggetto (avvocato o amministrazione locale) sul quale dovrebbero gravare le spese per l'iscrizione all'albo degli avvocati (art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) – solo indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della “contabilità pubblica”, presupponendo la risoluzione di una questione di stretta interpretazione normativa, che esorbita, per le ragioni sopra dette, dal perimetro che delinea l'ambito della competenza consultiva della Sezione.

4. Se ne deve concludere che la questione sottoposta all'esame di queste Sezioni riunite è inammissibile e, pertanto, gli atti vanno restituiti alla Sezione di controllo remittente.